



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 28-03-2018

## OGGETTO

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018.2020. MODIFICHE AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

<b>Spagnuolo Giuseppe</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Nazzaro Anna</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Palladino Nunzia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Urciuoli Stefania</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Del Mauro Massimiliano</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Musto Mirko</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75, che ridefinisce la programmazione del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;

### CONSIDERATO CHE

- le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici in conformità al piano triennale dei fabbisogni previa informazione sindacale curando l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, ed individuando le connesse risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano;
- la definizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, deve essere effettuata periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

**RICHIAMATO** l'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001 inserito dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017 e rubricato Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale;

**PRESO ATTO** che in sede di definizione e modificazione del piano del fabbisogno occorre procedere alla rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo;

**DATO ATTO** che l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo de quo sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che alla data odierna non sono ancora state varate le linee di indirizzo di che trattasi;

**DATO ATTO** che nelle more di emanazione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 occorre in ogni caso adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

**CONSIDERATO CHE**

- l'art. 1, comma 228, Legge 28 dicembre 2015 stabilisce che *“Le amministrazioni [...] possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.”* ;
- il medesimo articolo al successivo capoverso dispone che *“[...]qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.”*;
- il decreto del Ministro dell'interno del 10 Aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017) recante la *“Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.”* stabilisce che per il triennio 2017-2019, il rapporto medio dipendenti-popolazione valido per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per la fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti nella misura di 1/158;

**PRESO ATTO** che il Comune di Atripalda:

- ha registrato a consuntivo presunto 2017 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari al 29,26%;
- conta al 31.12.2017 n. 50 dipendenti in servizio con un rapporto tra dipendenti e popolazione a tale data pari ad 1/220, inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017;

**RILEVATO CHE**

- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto a decorrere dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- con nota prot. 1774 del 22.01.2018 si richiedeva ai responsabili di settore e di servizio di procedere alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale;
- è stata effettuata la ricognizione annuale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti e che tale ricognizione ha dato esito negativo;

**RILEVATO CHE**

- l'art. 48 D. Lgs. 11 aprile 2016, n. 198 recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*” impone l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, al fine di assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;
- il medesimo articolo stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 15 dicembre 2016 è stato adottato il piano triennale delle azioni positive;

#### **RILEVATO CHE**

- l'art. 9, comma 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che “*Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile*”;
- il medesimo articolo stabilisce che la pubblica amministrazione che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

**RILEVATO CHE** ai sensi dell'art. 243 TUEL gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

#### **RICHIAMATE**

- la delibera di Giunta Comunale n. 145 del 30.07.2015 con la quale si approvava la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, programmazione non oggetto di modifiche in sede di approvazione del DUP per il triennio 2016/2018 e del Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 27.04.2017 con la quale si approvava la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

**RICHIAMATI** i seguenti atti in materia di organizzazione dell'Ente:

- Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 28.10.2014 avente ad oggetto “*Indirizzi sulla riorganizzazione dei settori, degli uffici e dei servizi*”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 05.11.2014, avente ad oggetto “*Integrazione Delibera G.C. N.194 del 28/10/2014 " Indirizzi sulla riorganizzazione dei Settori, degli Uffici e dei Servizi" con la quale si riduceva il numero dei Settori in cui è articolata la struttura organizzativa*;
- Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 11.02.2016 avente ad oggetto “*Rimodulazione organigramma uffici e servizi - Modifica delibera G.c. n. 199/2014*” con la quale al fine di ottimizzare le attività degli Uffici, si disponeva la istituzione di ulteriori servizi ed uffici;
- Delibera Giunta Comunale n. 115 del 30.06.2016 avente ad oggetto “*Organigramma dei settori, servizi ed uffici. Modifica ed integrazione Delibere Di Giunta Comunale N. 199/2014 e n. 27/2016*” con la quale si approvava la riorganizzazione dei settori e degli uffici comunali con la istituzione

del Settore VI Gestione Risorse Umane e del Settore VII Contenzioso, Affari Generali e Segreteria;

- Delibera di Giunta Comunale n. 004 del 08.01.2017 avente ad oggetto “*Riorganizzazione e razionalizzazione dei settori, dei servizi e degli uffici. Approvazione.*” con la quale è stata approvata la riorganizzazione e razionalizzazione dei settori, dei servizi e degli uffici provvedendo alla modifica della articolazione organizzativa di alcuni settori dell’Ente;

**RICHIAMATI** i seguenti atti in materia di rapporti di lavoro part-time e a tempo determinato:

- Delibera Giunta Comunale n. 215 del 22.12.2016 avente ad oggetto “*Novazione del rapporto di lavoro part time dipendente Americo Picariello. Aumento orario di lavoro.*”;
- Delibera Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2017 avente ad oggetto “*Autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - dip. De Angelis Anna.*”;

**RILEVATO CHE:**

- l’art. 1, comma 475, lett. D) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 stabilisce che “*Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. [...]*”;
- tale disciplina può essere derogata solo per effettuare assunzioni a tempo determinato per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale;
- l’ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2016 e 2017;

**CONSIDERATO CHE**

- l’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che: ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*”; costituiscono spese di personale anche quelle “*sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente*” (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di contenimento delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a €. 2.398.786,67 e che la spesa di personale di cui al c. 557, art. 1, L.292/2006 per l'anno 2017 è stata pari ad € 2.387.658,75 e pertanto in sede previsionale la spesa di personale per il 2018 si manterrebbe comunque in diminuzione rispetto alla media 2011-2013, anche utilizzando l'intera capacità di spesa per sostituzione del personale cessato dal servizio;

**RICORDATO** che fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio e degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006, per le assunzioni di personale di polizia locale è prevista la possibilità di utilizzare le percentuali di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 (80% della spesa dei cessati nel 2016, per l'anno 2017, e 100% della spesa dei cessati nel 2017, per l'anno 2018), più elevate rispetto a quelle ordinarie in relazione alle caratteristiche dell'Ente, al fine di consentire il potenziamento delle attività rivolte al controllo del territorio ed alla sicurezza urbana.

**DATO ATTO** che nel triennio 2015/2017 non sono state registrate cessazioni nel contingente di personale addetto alla polizia locale;

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia di assunzioni a tempo determinato negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare:

- l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.*
- l'art. 5, comma 6, del D.L. 78 del 2015 convertito con modifiche in legge 125/2015 che consente: *"le assunzioni di personale a tempo determinato [...], per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili".*
- A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonchè per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. In tal caso resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
- Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del richiamato comma 28, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

**DATO ATTO** che ai sensi dell' Art. 4 CCNL Comparto regioni Enti locali del 14/9/2000 *“Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria”*;

#### **RICORDATO CHE**

- con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 08.11.2013 veniva approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015 nel quale si prevedeva per l'anno 2013 la copertura di: n. 2 posti a tempo indeterminato full-time di categoria D; n. 2 posti a tempo indeterminato full-time di categoria C; n. 2 posti a tempo indeterminato part-time di categoria D; trasformazione di un rapporto part time in full time;
- con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 27.03.2014 veniva approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 nel quale si prevedeva per l'anno 2014 il completamento delle procedure assunzionali ancora in itinere relative al Piano occupazionale 2013;
- con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 30.07.2015 veniva approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 con la previsione della assunzione di n. 1 unità lavorativa al fine del rispetto delle previsioni di cui alla l. n. 68/1999;
- le procedure assunzionali in itinere nell'anno 2014 non sono state completate e le assunzioni programmate nell'anno 2015 non sono state effettuate;

#### **PRESO ATTO CHE**

- nell'anno 2015 si è verificata la cessazione dal servizio di n. 1 dipendente di categoria giuridica AI, giusta determina del Responsabile del I Settore N. 14 del 29-01-2015;
- nell'anno 2016 non è avvenuta alcuna cessazione dal servizio;
- nell'anno 2017 è stato disposto:
  - il collocamento a riposo di n. 1 dipendente di categoria giuridica BI per raggiunti limiti di età ai sensi dell'art. 24, commi 6 e 7 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e dalla legge n. 14/2012, per come aggiornati con riferimento agli incrementi della speranza di vita, già disciplinati dall'art. 12 del D.L. n. 78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal Decreto MEF del 16.12.2014, giusta determina del Responsabile del Settore VI N. 9RS del 15.12.2016;
  - la sospensione cautelare facoltativa dal servizio ai sensi dell'art. 5, comma 2, CCNL Personale non dirigente, Comparto Regioni Enti locali del 11.04.2008 di n. 4 dipendenti di cui: n. 1 dipendente di categoria giuridica BI, con profilo di messo comunale, n. 1 dipendente di categoria giuridica BI, con profilo di esecutore contabile, n. 1 dipendente di categoria giuridica B3, con profilo di esecutore amministrativo, n. 1 dipendente di categoria giuridica DI, con profilo di istruttore direttivo amministrativo, giusta determina del Responsabile del Settore N. 18RS-VI/394RG del 08.06.2017;
  - il collocamento a riposo anticipato per anzianità di n. 1 dipendente di categoria giuridica CI con decorrenza dal 01.07.2017 ai sensi dell'art. 24, comma 10 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e dalla legge n. 14/2012, giusta determina del Responsabile del Settore VI N. 8RS-VI/276RG del 13.04.2017;

- la cessazione dal servizio per dimissioni volontarie di n. 1 dipendente di categoria giuridica B3, ai sensi dell'art. 27 ter, comma 1 lett. B) Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro - CCNL Regioni Enti locali del 6 luglio 1995 introdotto dall'art. 6 del CCNL Integrativo stipulato in data 13 maggio 1996 giusta determina del Responsabile del Settore VI N. 24RS-VI/482RG del 07.08.2017;
- il collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro di n. 1 dipendente di categoria giuridica A1, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 giusta determina del Responsabile del Settore VI N. 37RS-VI/641RG del 19.10.2017;

— per l'anno 2018 è stato disposto:

- il collocamento a riposo di n. 1 dipendente di categoria giuridica D1 per raggiunti limiti di età ai sensi dell'art. 24, commi 6 e 7 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e dalla legge n. 14/2012, per come aggiornati con riferimento agli incrementi della speranza di vita, già disciplinati dall'art. 12 del D.L. n. 78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal Decreto MEF del 16.12.2014, giusta determina del Responsabile del Settore VI N. 32RS/568RG del 26.09.2017;
- il collocamento a riposo anticipato per anzianità di n. 1 dipendente di categoria giuridica D3 con decorrenza dal 01.01.2018 ai sensi dell'art. 24, comma 10 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e dalla legge n. 14/2012; giusta determina del Responsabile del Settore N. 33RS/585RG del 28.09.2017;

— nell'anno 2018 dovrebbe inoltre verificarsi il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di n. 1 dipendente di categoria A1 e di n. 1 dipendente di categoria C1, fatta salva la modifica alla disciplina in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ovvero di collocamento a riposo anticipato;

— nell'anno 2019 dovrebbe disporsi il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di n. 1 dipendente di categoria A1, di n. 1 dipendente di categoria C1 e di n. 1 dipendente di categoria D1 fatta salva la modifica alla disciplina in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ovvero di quella in materia di collocamento a riposo anticipato;

— nell'anno 2020 dovrebbe disporsi il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di n. 1 dipendente di categoria C1 e di n. 2 dipendenti di categoria D1 fatta salva la modifica alla disciplina in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ovvero di quella in materia di collocamento a riposo anticipato;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Settore I Finanziario, acquisita agli atti al prot. 6632 in data 20.03.2018 con la quale:

- è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale per l'anno 2017 e quantificato il limite complessivo di spesa di personale per l'anno 2018;
- con la quale sono stati confermati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. pari ad € 15.968,84;

**CONSIDERATO** che l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2004, convertito in legge 114/2014, prevede che: *"... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà*

assunzionali riferite al triennio precedente; (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

**PRESO ATTO** che nell'esercizio 2018 ovvero in quello successivo possono essere utilizzati i resti delle capacità assunzionali realizzati nel triennio precedente (2014/2016) quantificabili in € 4.078,64 pari al 25% dei risparmi delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'esercizio 2015;

**PRESO ATTO** di conseguenza che la capacità assunzionale dell'Ente per il triennio 2018/2020 può essere di seguito quantificata:

*Tab. 1 -Prospetto Determinazione valore cessazioni Periodo 2015/2020*

<i>Anno Cessazione</i>	<i>Categorie Cessazioni</i>	<i>Valore Cessazioni</i>	<i>Percentuale Turn Over</i>	<i>Valore Cessazioni per Assunzioni Anno Successivo</i>
2015	A1	€ 16.314,57	25%	€ 4.078,64
2016	-----	€ -	25%	€ -
2017	A1, B1, B3 e C1	€ 71.243,35	75%	€ 53.432,51
2018	A1, C1, D1 e D3	€ 81.273,57	75%	€ 60.955,18
2019	A1, C1 e D1	€ 56.935,43	100%	€ 56.935,43
2020	C1, D1 e D1	€ 61.787,57	100%	€ 61.787,57

*Tab. 2 Prospetto Determinazione capacità assunzionale triennio 2018/2020*

<i>Anno</i>	<i>Capacità Assunzionale maturata nell'anno precedente</i>	<i>Triennio Precedente</i>	<i>Resti capacità assunzionale triennio precedente</i>	<i>Capacità Complessiva</i>
2018	€ 53.432,51	2014/2016	€ 4.078,64	€ 57.511,16
2019	€ 60.955,18	2015/2017	-----	€ 60.955,18
2020	€ 56.935,43	2016/2018	-----	€ 56.935,43

**DATO ATTO** che il D. Lgs. n. 75/2017 ha rafforzato l'importanza del piano triennale del fabbisogno di personale, ridefinendo il concetto di dotazione organica ed attribuendo alle singole Amministrazioni piena autonomia nell'individuare le professionalità necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali con il solo limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica e superando quindi i vincoli procedurali sia per la verifica annuale che per la modifica della dotazione organica;

#### **EVIDENZIATO CHE**

- il concetto di dotazione organica, inteso in un'accezione di massima dinamicità e flessibilità, muove dalla quantificazione del personale in servizio all'atto della programmazione e si conclude con la determinazione del fabbisogno, per ciascun esercizio oggetto della programmazione, quale modificato in conseguenza delle cessazioni e delle assunzioni programmate,
- sulla base dell'attuale normativa la dotazione organica dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie affinché la dotazione organica corrisponda alle esigenze organizzative dell'Ente e sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi programmatici;

**RICHIAMATO** l'articolo 15 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 10.02.2011, avente ad oggetto la disciplina della dotazione organica;

**PRESO ATTO** che con provvedimento del Segretario Generale n. 5984 del 14.03.2017 si procedeva alla "Distribuzione delle Unità di personale dipendente ai Settori, Servizi ed Uffici." nelle more dell'adozione del programma Triennale del fabbisogno e del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

**RITENUTO** necessario preliminarmente prendere atto dell'attuale dotazione organica del Comune di Atripalda per come individuata nell'organigramma allegato sub a) nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

**RIBADITO** che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**RITENUTO** di confermare l'articolazione organizzativa dell'Ente in n. 7 settori per come da ultimo modificata con delibera di Giunta Comunale n. 4/2018;

#### **PRESO ATTO CHE**

- con nota prot. n. 182 del 10.01.2018, integrata con nota prot. 265 del 15.01.2018 e n. 1019 del 15.02.2018, il Comune di Prata di Principato Ultra (AV) comunicava l'elenco del personale in disponibilità ai sensi degli artt. 259 e 260 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- tale elenco individua n. 4 unità di personale dipendente a tempo pieno di cui. n. 1 dipendente Categ. Giuridica B1, con profilo di esecutore amministrativo; n. 2 dipendenti Categ. Giuridica B3, aventi rispettivamente il profilo di Autista Scuolabus/Messo notificatore e di Terminalista, n. 1 dipendente Categ. Giuridica D1, con profilo di istruttore direttivo amministrativo;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'art. 260, comma 2 TUEL stabilisce che *"Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio."*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *"In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente."*;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della disciplina sopra richiamata, la assunzione di personale posto in disponibilità ai sensi degli artt. 259 e 260 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non incide sulle capacità assunzionali dell'Ente perché trattasi di amministrazioni sottoposte al medesimo regime limitativo, e non incide sui vincoli alla spesa del personale, perché la relativa spesa è assistita dal contributo statale pari al trattamento economico in godimento all'atto del collocamento in disponibilità del medesimo personale;

**RITENUTO NECESSARIO E URGENTE** provvedere nell'esercizio 2018 nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, alla assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dipendente di

categoria giuridica B1, con profilo di esecutore amministrativo e di n. 1 dipendente di Categ. Giuridica B3, con profilo di Autista Scuolabus/Messo notificatore mediante il ricorso all'istituto della mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità previsto dall'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i., disponendo, al fine di non incidere sui vincoli alla spesa del personale, di limitare l'assunzione al solo personale del comparto degli Enti locali collocato in disponibilità a seguito della dichiarazione di dissesto, relativamente al quale il trattamento economico è integralmente assistito da contributo statale ai sensi dell'art. 260, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

**RITENUTO** di prevedere nell'esercizio 2018 alle assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee del Settore III Polizia municipale, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) di n. 4 dipendenti a tempo determinato per mesi 6 di categoria Giuridica B1 Part-Time al 44,44% (n. 16 ore/sett.), al fine di provvedere in via sperimentale al controllo diretto della sosta a pagamento;

**RITENUTO** pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di prendere atto delle conseguenti modifiche alla dotazione organica dell'Ente approvata da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 30.07.2015 e successive modifiche, intesa come quantificazione e distribuzione dei dipendenti in servizio, per come individuata nei prospetti allegati al presente atto sub b);

**RAVVISATA** la competenza della Giunta Comunale in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, nonché in materia di programmazione triennale ed annuale delle assunzioni;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

**RICHIAMATO** altresì il C.C.N.L. vigente;

#### **DATO ATTO CHE**

- l'Ente ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *il Prospetto informativo relativo all'anno 2017* e risulta in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 avendo in servizio lavoratori con disabilità in misura superiore a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. B Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e che, pertanto, nel piano occupazionale 2018-2020 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- il piano occupazionale 2018-2020 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 come da attestazione del Responsabile del Settore I Finanziario;

**VISTO** il verbale n. 2/2018 rilasciato in data 28.03.2018, prot. 7400 con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**VERIFICATI** inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);

- ha dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e trasmesso la relativa attestazione alla Ragioneria Generale entro il termine previsto dalla Legge n. 232/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 in data 15.12.2016 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

**RAVVISATA** la necessità di approvare l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

**DATO ATTO** in particolare che l'aggiornamento del piano occupazionale 2018 prevede assunzioni a tempo determinato da ricoprire mediante concorso pubblico ed assunzioni a tempo indeterminato mediante esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001;

**ACCERTATO** che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione sindacale così come risulta dal nota n. 6658 in data 20.03.2018;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 3) **DI PRENDERE ATTO**, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), della dotazione organica al 31.12.2017 per come illustrata nei prospetti allegati sub a), intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) **DI APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 ed il piano occupazionale 2018 prevedendo:
  - a. l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dipendente di categoria giuridica B1, con profilo di esecutore amministrativo e di n. 1 dipendente di Categ. Giuridica B3, con profilo di Autista Scuolabus/Messo notificatore mediante il ricorso all'istituto della mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità previsto dall'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i., nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale;
  - b. l'assunzione a tempo determinato di n. 4 dipendenti a tempo determinato per mesi 6 di categoria Giuridica B1 Part-Time al 44,44%, nel Settore III Vigilanza;
- 5) **DI PRECISARE** che l'utilizzo dell'istituto della mobilità obbligatoria è limitato al personale del comparto degli Enti locali in disponibilità a seguito della dichiarazione di dissesto, per i quali la relativa spesa è assistita dal contributo di cui all'art. 260, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di non aumentare la spesa di personale;

6) **DI APPROVARE** l'allegata dotazione organica/organigramma sub b), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale, per come modificata in esito alle assunzioni programmate, disponendo la relativa distribuzione delle risorse umane tra Settori, Servizi ed Uffici ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

**7) DI DARE ATTO CHE**

- a. il piano occupazionale è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;
- b. l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- c. l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- d. non occorre modificare la quantificazione delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, per le finalità di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999;

**8) DI DARE ATTO**, altresì, che

- a. è possibile modificare in qualsiasi momento il piano triennale del fabbisogno del personale, approvato con il presente atto, qualora possano verificarsi esigenze tali da determinare cambiamenti del quadro di riferimento relativo al triennio 2018-2020;
- b. il presente atto di programmazione costituisce parte integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ed in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;
- c. sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione sindacale con nota n. 6658 in data 20.03.2018=


**LA STESSA GIUNTA**

Rilevata l'urgenza;

Con voti unanimi legalmente espressi ;

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

---

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10-04-2018

Dal Municipio, li 10-04-2018

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

---

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 10-04-2018

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

---

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Beniamino Iorio

---

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

---

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 10-04-2018

Il Segretario Generale  
Dott. Beniamino Iorio